



COMUNE DI MALTIGNANO
UFFICIO TRIBUTI

Prot.n.4830

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
VERSAMENTO PRIMA RATA PER L'ANNO 2011**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:

Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n°504 e successive modificazioni;
Vista la legge 24.10.1996, n°556;
Visto l'art. 3, commi 48 e seguenti della legge 23.12.1996, n°662;
Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n°446;

INFORMA

che entro il **16 Giugno p.v.** deve essere effettuato il versamento della **prima rata** dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno in corso e deve essere presentata la dichiarazione solo se si sono verificate variazioni soggettive ed oggettive comportano una riduzione dell'imposta.

Quest'ultima, per effetto di eventuali differimenti dei termini previsti per la presentazione del Modello Unico .

L'imposta grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli ed e' a carico del proprietario, ovvero, del titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività'. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) soggetto passivo e' il locatario.

Le aliquote, sono state determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13/04/2011:

ALIQUOTA	RIFERITA A
7 per mille	ORDINARIA
7 per mille	ABITAZIONE PRINCIPALE
7 per mille	ABITAZIONE PRINCIPALE ANZIANI O DISABILI
7 per mille	ABITAZIONE LOCATA UTILIZZATA COME ABITAZIONE PRINCIPALE
7 per mille	ALLOGGI NON LOCATI E RELATIVA PERTINENZE
7 per mille	IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI
7 per mille	FABBRICATI REALIZZATI PER LA VENDITA E NON VENDUTI DALLE IMPRESE

ATTENZIONE :

- sono **esenti dal pagamento dell'ICI l'abitazione principale e le sue pertinenze** (immobili in C2,C6,C7 - purché posti a servizio dell'abitazione principale), ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli).
- la legge 662/1996 ha rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, le vigenti rendite catastali urbane del 5% ed i redditi del 25% per cui, prima di provvedere al calcolo dell'imposta, occorre aumentare la base imponibile della percentuale sopra indicata.

versamenti: al concessionario della riscossione dei tributi: **c/c postale n°88687710**

Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate:

- **la prima rata entro il 16 giugno**, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
- **la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

il versamento dell'imposta complessivamente dovuta può comunque essere effettuata in **un'unica soluzione, entro il 16 giugno.**

il pagamento deve essere effettuato, solo per gli immobili posseduti nel comune e deve essere effettuato in un unico versamento, utilizzando gli appositi modelli di versamento arrotondato al centesimo: per eccesso se la terza cifra decimale e' uguale o superiore a 5, o per difetto se la terza cifra e' inferiore a 5.

se gli immobili si trovano in comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti ai comuni interessati.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione I.C.I. e' separata da quella dei redditi e va presentata entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico **solo se** è cambiato il proprio patrimonio immobiliare nel corso del 2010 o si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta (*abitazione principale, pertinenze, immobili inagibili, terreno agricolo divenuto area fabbricabile, etc*). la presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura "dichiarazione ici anno 2011," a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente). Le modifiche avvenute nel corso del 2011 vanno segnalate l'anno prossimo.

N.B.: AREE EDIFICABILI – ricordiamo ai possessori di aree edificabili che dal 2010 sono stati adottati **nuovi valori**, approvati con delibera di Giunta Comunale n.27 del 08/03/ 2010, e successivamente rivalutati per l'anno 2011 con delibera G.C. n.24 del 14/03/2010. I nuovi valori sono visibili sul sito internet www.comune.maltignano.ap.it o presso l'Ufficio Tributi.

I modelli di dichiarazione con le relative istruzioni sono in distribuzione gratuita presso il comune.

Dalla residenza municipale, li 03/06/2011

Il funzionario responsabile
(Rag. Simona Simoni)